



Bruxelles, 8.3.2019
COM(2019) 112 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e che abroga la decisione 9389/1/14
REV 1**

ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

1. PRINCIPI

Nell'ambito della CGPM, l'Unione:

- a) agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- b) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure per la CGPM e garantisce che le misure adottate nell'ambito della CGPM siano conformi all'accordo CGPM;
- c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della CGPM siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;
- d) mira ad attuare le azioni e gli impegni indicati nella dichiarazione ministeriale MedFish4Ever, firmata a Malta il 30 marzo 2017, e nella dichiarazione ministeriale di Sofia, firmata il 7 giugno 2018, finalizzati in particolare a migliorare la raccolta dei dati e la valutazione scientifica, istituire un quadro di gestione delle attività di pesca basato sugli ecosistemi, sviluppare una cultura del rispetto delle norme, eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e favorire la pesca e l'acquacoltura sostenibili su piccola scala e una maggiore solidarietà e coordinamento nel Mediterraneo;
- e) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione (ORGP) della pesca nella stessa regione;
- f) persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
- g) garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

- h) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca¹;
- i) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona dell'accordo CGPM, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
- j) agisce conformemente alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*² e alle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione³ e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della GFCM e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo alla gestione sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;
- k) promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile e appropriato, nell'ambito dei rispettivi mandati;
- l) promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.

2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della CGPM:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo CGPM basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o misure per regolamentare lo sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla CGPM, che permettano di conseguire il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Ove necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, per adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;
- b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona dell'accordo CGPM, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;
- c) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona dell'accordo CGPM per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della CGPM;
- d) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e di acquacoltura sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle

¹ 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

² JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

³ 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona dell'accordo CGPM conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

- e) misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi;
- f) azioni finalizzate a promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile in linea con la pertinente legislazione dell'Unione;
- g) approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa zona;
- h) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della CGPM;
- i) raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);
- j) misure conformi agli impegni sottoscritti nella dichiara ministeriale MedFish4Ever e nella dichiarazione ministeriale di Sofia.

ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alle riunioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

Prima di ogni riunione della CGPM, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione della CGPM, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora nel corso di una riunione della CGPM sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.